

Comune di Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)



Servizio Segreteria ed Affari Generali
(comune@comune.borgo-valsugana.tn.it)

Borgo Valsugana, 3 novembre 2016

Prot. n. 21484

Ord.n. 128

Oggetto: adozione Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per il periodo 7 novembre 2016-31 marzo 2017.

IL SINDACO

Visto che con il D.Lgs.n. 155 di data 13.08.2010 è stata recepita la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Considerato che con tale Decreto sono state abrogate e sostituite le precedenti norme vigenti in materia realizzando un punto di riferimento per le attività di gestione della qualità dell'aria;

Rilevato che con deliberazione n. 368 di data 4 marzo 2011 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato, in attuazione al Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, le direttive per l'adozione di provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale, con le quali si individua anche l'area rientrante nell'ambito di applicazione degli interventi, nella quale è compreso anche il Comune di Borgo Valsugana.

Considerato che tale Piano contempla provvedimenti di tipo strutturale quali provvedimenti generali e di limitazione del traffico, da applicarsi in maniera stabile da novembre a marzo;

Rilevato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 160 dd. 03.11.2016 ha ritenuto di attivare anche sul territorio del Comune di Borgo Valsugana delle azioni in sintonia con il Piano di Azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici, approvato dalla Giunta provinciale;

Ritenuto quindi opportuno adottare, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di Azione suddetto, i seguenti provvedimenti restrittivi nel periodo dal 7 novembre 2016 al 31 marzo 2017:

- a) il divieto di circolazione su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo e, ad esclusione dei residenti nel Comune di Borgo, anche sulle strade provinciali n. 110 - . 109 – n. 40 (per i tratti ricadenti all'interno del centro abitato, per tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, i veicoli diesel Euro 2 non dotati di dispositivo antiparticolato omologato, e i motocicli e ciclomotori 2 tempi, tutti i giorni (escluso sabato e festivi) **dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 16.00 19.00;**
- b) il divieto assoluto di incenerimento di residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, ecc.) – ai sensi dell'art. 111 "Fuoco, oggetti accessi", 4^a comma, del Regolamento di Polizia Urbana;
- c) obbligo che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, nell'ambito del territorio comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 22.12.2004 n. 7 che recita: "Sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione ...";

Visto il D.Lgs. dd. 4.8.1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente"

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 2.04.2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

Visto il D.Leg. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 32 del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

nel periodo dal 7 novembre 2016 al 31 MARZO 2017:

- 1. l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, i veicoli diesel Euro 2 non dotati di dispositivo antiparticolato omologato, i motocicli e ciclomotori 2 tempi, dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni escluso sabato e festivi, su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune, comprese, ad esclusione dei residenti nel Comune di Borgo Valsugana, anche le strade provinciali n. 110, n. 109 e n. 40 per i tratti ricadenti all'interno del centro abitato;**
- 2. l'istituzione del DIVIETO di bruciare all'aperto i residui vegetali, ai sensi dell'art. 111 "Fuoco, oggetti accesi", 4^a comma, del Regolamento di Polizia Urbana, senza alcun tipo di deroga.**

Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1) i seguenti veicoli:

- autobus adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio,
- veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d'urgenza;
- ambulanze e autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- veicoli adibiti al trasporto di valori, sostanze deperibili, rifiuti speciali e pericolosi e trasporto di animali;
- autoveicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;
- autoveicoli adibiti a trasporto del pane, latte e generi alimentari deperibili;
- autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
- autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio;
- autoveicoli adibiti a servizi funerari e veicoli dei familiari del defunto (massimo 2);
- autoveicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno di legge;
- veicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali nonché di Trentino Servizi, Enel, Telecom, Ferrovie dello Stato e di tutte le società di servizio pubblico;
- autoveicoli in dotazione agli Istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili mediante scritte o stemma o logo esterni;
- autoveicoli con targa straniera utilizzati da soggetti residenti all'estero;
- autoveicoli di proprietà di autoscuole per attività di esame e di insegnamento alla guida;
- autoveicoli con alimentazione elettrica, GPL, o a metano o bifuel (benzina-metano o benzina-GPL) o ibridi regolarmente omologati o veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) con annotazione sulla carta di circolazione;
- mezzi agricoli limitatamente al tragitto per accedere a fondi aziendali e comunque limitatamente alle operazioni improrogabili;
- veicoli privati utilizzati dal personale provinciale e comunale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all'attività di protezione civile comprovate da dichiarazione del rispettivo Dirigente;
- veicoli privati utilizzati dal personale di enti o uffici pubblici nell'ambito di attività lavorativa ispettiva, muniti di idonea attestazione dell'ente di appartenenza sui compiti di istituto;
- veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio iscritti negli appositi albi durante lo svolgimento delle rispettive attività;
- veicoli di lavoratori in servizio presso Enti pubblici o Aziende il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente al percorso tra abitazione e

- luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
 - veicoli con almeno tre persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
 - autoveicoli omologati per due posti con due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
 - i veicoli dei giornalisti (gli autoveicoli delle testate giornalistiche e radiotelevisive riconoscibili mediante scritte, stemma o logo esterni);
 - veicoli diesel Euro 2 destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (veicoli N1 art. 47 del C.d.S).

Il Corpo di Polizia Locale è autorizzato a consentire deroghe alla presente ordinanza purchè limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di Azione Provinciale, che non siano in palese contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri Comuni considerati dal Piano e che siano correlate ad interessi pubblici ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con sanzione amministrativa;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

dispone che

la presente ordinanza sia resa nota mediante :

- pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune,
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

avvisa


- che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio al T.A.R di Trento, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

si raccomanda alla cittadinanza

a) il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici; i valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m.(18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici di categoria E.8 "attività industriali ed artigianali e 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie).

b) la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini, ecc. sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido.

IL SINDACO
- Fabio Dalledonne -



- All'Albo Comunale
- Al Corpo di Polizia Locale - Borgo
- Al Servizio Tecnico – sede
- Al Cantiere comunale - sede
- Al Comando Carabinieri di Borgo
- Alla Guardia di Finanza di Borgo
- Al Dirigente del Servizio Strade della P.A.T.
- All'APPA - Trento